

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000901 del 09/07/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.L. 31.03.2023, N. 36 PER LA FORNITURA DI PRICK E PATCH TEST NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA E NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA SCR 21-2019 PER 12 MESI – DITTA LO FARMA S.P.A. CIG B7780FD397 (SPESA PRESUNTA € 5.580,97 OLTRE I.V.A. DI LEGGE)

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Repetto Noemi**

Data 08/07/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi**

Data 08/07/2025

Proposta: 0000889 del 30/06/2025

Hash proposta: 04f311991c9d8d9abe580a7d2ceb9fb41d3765a47f98fafe8937500197b73537

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.L. 31.03.2023, N. 36 PER LA FORNITURA DI PRICK E PATCH TEST NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA E NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA SCR 21-2019 PER 12 MESI – DITTA LO FARMA S.P.A. CIG B7780FD397 (SPESA PRESUNTA € 5.580,97 OLTRE I.V.A. DI LEGGE)

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Dott.ssa Francesca Braschi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 109 del 06/03/2024 ad oggetto: “Modifiche al regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 approvato con deliberazione n.526 del 24 novembre 2023”;

VISTA la Deliberazione DG nr. 295 del 29/05/2025 ad oggetto: “Aggiornamento budget provvisorio di spesa anno 2025”;

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale la Regione Piemonte ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte S.p.A) con funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa Legge regionale, iscritta con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO nello specifico l’obbligo per gli enti del settore sanitario sancito dall’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 *“Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”* e dall’ art. 1, comma 548, della legge n. 208 del 2015 *“Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”*;

RICHIAMATA la determinazione n. 1285 del 15.08.2022 di questa Struttura precedente con la quale questa Amministrazione aderiva, per le motivazioni dettagliate in premessa, alle convenzioni stipulate dalla Società di Committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. in data 08.07.2022, a seguito dell’espletamento della procedura di gara (gara 21-2019), per la fornitura di estratti allergenici per diagnostica in vivo con accessori ed i relativi servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte;

PRESO ATTO che:

- in data 03.04.2023 la S.C. Farmacia Ospedaliera, con email agli atti della Struttura proponente, ha richiesto l'acquisto di una serie di prodotti non ricompresi nella gara SCR n. 21-2019, indicandone i relativi fabbisogni;
- tali prodotti erano già stati affidati con determinazione n. 883 del 06.06.2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.l. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., per dodici mesi, alla Ditta Lo Farma S.p.A. con sede in Viale Cassala, 40 – 20143 Milano (MI) – P.IVA 00713510154 PEC gare.lofarma@legalmail.it;

EVIDENZIATO che nelle more dell'aggiudicazione di nuova gara regionale centralizzata si rende necessario adempiere alla richiesta di approvvigionamento dei prodotti in esame, occorrenti al regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliera;

ACCERTATO preliminarmente che non risultano alla data attuale convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e ravvisato l'interesse a procedere all'affidamento diretto in autonomia nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della nuova gara regionale centralizzata da parte di SCR Piemonte S.p.A, possibilità peraltro prevista dall'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

DATO ATTO che:

- in data 05.05.2025, è stato pubblicato sulla piattaforma di E-Procurement “Sintel” un avviso pubblico di indagine di mercato aperto a tutti gli operatori economici (ID 201069614) al fine di individuare gli operatori economici in grado di fornire i farmaci richiesti, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 15.05.2025;
- alla data di scadenza fissata, è pervenuta una sola istanza di manifestazione di interesse da parte della Ditta Lo Farma S.p.A. con sede in Viale Cassala, 40 – 20143 Milano (MI) – P.IVA 00713510154 PEC gare.lofarma@legalmail.it;

CONSIDERATO che l'importo totale della fornitura in oggetto oltre IVA 10%, non supera il limite relativo alla fascia economica I di cui all'art. 6 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36" adottato con Deliberazione n. 526 del 24.11.2023;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO di interpellare l'operatore economico LO FARMA SPA con sede legale in Via Secondo Casadei, 14 – 47122 Forlì (FC) quale unico operatore economico che ha presentato istanza di manifestazione di interesse per i prodotti in oggetto;

DATO ATTO che in data 26.05.2025 è stata avviata da questa Struttura sulla piattaforma Sintel una procedura di affidamento diretto dei prodotti in oggetto (ID n. 202009530);

PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta fissato in data 04.05.2025, è regolarmente pervenuta l'offerta n. protocollo informatico n. 1748598883181 dell'operatore economico Lo Farma S.p.A. con sede in Viale Cassala, 40 – 20143 Milano (MI) – P.IVA 00713510154 PEC gare.lofarma@legalmail.it, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e di seguito sinteticamente riepilogata:

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO A FLACONE	CODICE PRODOTTO	PREZZO OFFERTO A FLACONE IVA DI LEGGE ESCLUSA	TOTALE FORNITURA ANNUALE IVA DI LEGGE ESCLUSA
Alternaria alternata	20	SPT 255	€ 38,00	€ 760,00

Aspergillus fumigatus	10	SPT 257	€ 38,00	€ 380,00
Codolina (Phleum pratense)	10	SPT 502	€ 17,14	€ 171,40
Erba canina	5	SPT 511	€ 17,14	€ 85,70
Lanciuola	8	SPT 636	€ 17,14	€ 137,12
Lattice	12	SPT 2B	€ 38,00	€ 456,00
Parietaria judaica	10	SPT 581B	€ 17,14	€ 171,40
Controllo negativo	20	SPT 420A	€ 7,67	€ 153,40
Istamina	15	SPT 420	€ 10,33	€ 154,95
Epitelio di cane	20	SPT 48	€ 30,00	€ 600,00
Epiteli di cavallo	4	SPT 61A	€ 30,00	€ 120,00
Epitelio di coniglio	5	SPT 50	€ 30,00	€ 150,00
Arachide	15	SPT 122	€ 27,00	€ 405,00
Mela	4	SPT 109	€ 27,00	€ 108,00
Noce	5	SPT 152C	€ 27,00	€ 135,00
Nocciola	12	SPT 152E	€ 27,00	€ 324,00
Pesca	10	SPT 112A	€ 27,00	€ 270,00
Pomodoro	10	SPT 137	€ 27,00	€ 270,00
Sedano	5	SPT 133	€ 27,00	€ 135,00
Soia fraina	12	SPT 120A	€ 27,00	€ 324,00
Aragosta	10	SPT 188	€ 27,00	€ 270,00

VERIFICATA la congruità ed economicità dell'offerta, nonché la regolarità ed esaustività della ulteriore documentazione amministrativa e tecnica, che è stata considerata idonea dalla S.C. Farmacia con comunicazione, agli atti della Struttura, del 24.06.2025;

DATO ATTO con riferimento al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che l'operatore economico prescelto risulta già affidatario della precedente fornitura ed evidenziato tuttavia che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

RICHIAMATO altresì il vigente *Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36*, che all'art. 6.1. *Deroghe al principio di rotazione*, prevede: *“Il principio di rotazione non si applica motivatamente allorché si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) *struttura del mercato*
- b) *effettiva assenza di alternative, accertata previa indagine preliminare di mercato*

- *c) accurata esecuzione dei precedenti contratti, attestata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, ove nominato*";

EVIDENZIATO che nel caso di specie la deroga al principio di rotazione è motivata dalla configurazione del mercato con riferimento a tale tipologia di prodotto e dalla effettiva assenza di alternative, accertate attraverso la consultazione di mercato mercato (ID 201069614) espletata con le modalità su descritte, nonché previa verifica, condotta con il Direttore dell'esecuzione del previgente contratto dall'accurata esecuzione da parte del contraente uscente che ha fornito in precedenza un servizio soddisfacente, rispettando i tempi di consegna stabiliti e le ulteriori condizioni contrattuali;

INDIVIDUATO pertanto per le motivazioni sin qui addotte, quale soggetto affidatario della fornitura in somministrazione di prick e patch test non ricompresi nella gara SCR 21-2019 per 12 mesi e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, l'operatore economico Lo Farma S.p.A.;

DATO ATTO che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate ed accettate dalla Ditta affidataria nel corso della procedura ed alle condizioni economiche di cui all'Offerta economica;
- alla procedura in esame è stato attribuito il CIG B7780FD397 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- la fornitura in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Farmacia Ospedaliera per quanto di competenza;
- viene individuata la Dott.ssa Francesca Cammalleri, Dirigente farmacista presso la S.C. Farmacia Ospedaliera, quale Direttore Esecutivo del Contratto oggetto del presente provvedimento;

EVIDENZIATO inoltre, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che al contratto di mera fornitura, oggetto del presente atto non si applica, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, l'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e che, per quanto riguarda l'assolvimento degli ulteriori obblighi si rimanda al Documento di coordinamento per la salute e la sicurezza delle attività di mera fornitura svolte da terzi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria, che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;

RILEVATO che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante € 5.580,97 + IVA 10%, per complessivi € 6.139,07 IVA 10% inclusa, viene così suddiviso:

- € 3.069,535 % inclusa, per l'anno in corso (2025), non producendo effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29.05.2025 ad oggetto: "Aggiornamento Budget provvisorio di spesa anno 2025", è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- € 3.069,535 IVA 10% inclusa, per l'anno 2026 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera come segue:
Anno 2026 € 3.069,535 IVA 10% inclusa;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art.17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza

della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto alla Ditta Lo Farma S.p.A. della fornitura di prick e patch test non ricompresi nella gara SCR n. 21-2019;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti in esame occorrenti alla prosecuzione dell'attività di questa Azienda Ospedaliera;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura di prick e patch test non ricompresi nella procedura di gara SCR 21-2019, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per 12 mesi, alla Ditta Lo Farma S.p.A. con sede in Viale Cassala, 40 – 20143 Milano (MI) – P.IVA 00713510154 PEC gare.lofarma@legalmail.it, alle condizioni economiche di cui alla offerta allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1);
- di dare atto che il contratto di fornitura potrà essere risolto anticipatamente qualora si addivenga prima della scadenza all'aggiudicazione di nuova gara indetta dalla Centrale di Committenza regionale SCR Piemonte;
- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;

- di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG indicato in premessa, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- di dare atto, che il presente provvedimento non comporta vincoli quantitativi e che i prodotti in oggetto saranno acquistati con appositi ordinativi di fornitura in riferimento ai bisogni, di volta in volta, segnalati dagli utilizzatori;
- di dare atto che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante € 5.580,97 + IVA 10%, per complessivi € 6.139,07 IVA 10% inclusa, viene così suddiviso:
 - € 3.069,535 % inclusa, per l'anno in corso (2025), , non producendo effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29.05.2025 ad oggetto: “Aggiornamento Budget provvisorio di spesa anno 2025”, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 “Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)” della S.C. Farmacia Ospedaliera;
 - € 3.069,535 IVA 10% inclusa, per l'anno 2026 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 “Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)” della S.C. Farmacia Ospedaliera come segue:
Anno 2026 € 3.069,535 IVA 10% inclusa;
- di nominare la Dott.ssa Francesca Cammalleri Dirigente farmacista presso la S.C. Farmacia Ospedaliera, quale Direttore Esecutivo del Contratto oggetto del presente provvedimento, in considerazione della specificità dell'oggetto del contratto;
- di precisare che la fornitura oggetto del presente provvedimento non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione “amministrazione trasparente”, ed ai sensi degli artt. 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023;

- stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire il regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliera, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ferrando Fabrizio

DETTAGLIO ECONOMICO

PROGR.	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO	CODICE PRODOTTO	Contenuto FLACONE espresso in ML	PREZZO OFFERTO A FLACONE IVA ESCLUSA	TOTALE FORNITURA ANNUALE IVA ESCLUSA	IVA
1	Alternaria alternata	20	SPT 255	3,5	€ 38,00	€ 760,00	10%
2	Aspergillus fumigatus	10	SPT 257	3,5	€ 38,00	€ 380,00	10%
3	Codolina (Phleum pratense)	10	SPT 502	3,5	€ 17,14	€ 171,40	10%
4	Erba canina	5	SPT 511	3,5	€ 17,14	€ 85,70	10%
5	Lanciuola	8	SPT 636	3,5	€ 17,14	€ 137,12	10%
6	Lattice	12	SPT 2B	3,5	€ 38,00	€ 456,00	10%
7	Parietaria judaica	10	SPT 581B	3,5	€ 17,14	€ 171,40	10%
8	Controllo negativo	20	SPT 420A	3,5	€ 7,67	€ 153,40	10%
9	Istamina	15	SPT 420	3,5	€ 10,33	€ 154,95	10%
10	Epitelio di cane	20	SPT 48	3,5	€ 30,00	€ 600,00	10%
11	Epiteli di cavallo	4	SPT 61A	3,5	€ 30,00	€ 120,00	10%
12	Epitelio di coniglio	5	SPT 50	3,5	€ 30,00	€ 150,00	10%
13	Arachide	15	SPT 122	3,5	€ 27,00	€ 405,00	10%
14	Mela	4	SPT 109	3,5	€ 27,00	€ 108,00	10%
15	Noce	5	SPT 152C	3,5	€ 27,00	€ 135,00	10%
16	Nocciola	12	SPT 152E	3,5	€ 27,00	€ 324,00	10%
17	Pesca	10	SPT 112A	3,5	€ 27,00	€ 270,00	10%
18	Pomodoro	10	SPT 137	3,5	€ 27,00	€ 270,00	10%
19	Sedano	5	SPT 133	3,5	€ 27,00	€ 135,00	10%
20	Soia fraina	12	SPT 120A	3,5	€ 27,00	€ 324,00	10%
21	Aragosta	10	SPT 188	3,5	€ 27,00	€ 270,00	10%
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA					€ 5.580,97		

Milano, 26 Maggio 2025

LOFARMA S.p.A.
Il Presidente
Domitilla Veronica Vaglio
(firmato digitalmente)